

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE FALLIMENTARE

Ricorrente: Annalisa Piombino

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA dell'OCC ex art. 14 ter, comma 3 della L.n.3/2012

La sottoscritta, Marjorie Lindao, nata in Ecuador (EE), il 30/5/1970, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova al n° A1475, con studio in Genova (GE), via Cesarea 2/32, tel. 010 5530261, pec: marjorie.lindao@pec.marjorielindao.com, nella veste di Gestore della Crisi, nominata con provvedimento del 9/4/2019 del Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'OCC – ODCEC Genova;

premessato che:

- la legge n. 3 del 27/1/2012, consente al debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento, caratterizzato da un perdurante squilibrio tra l'entità delle obbligazioni assunte e l'ammontare del patrimonio prontamente liquidabile per fronteggiarle, e per il quale non ricorrano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b) della medesima legge, di presentare al Tribunale competente una domanda di liquidazione di tutti i suoi beni;
- la signora, Annalisa Piombino, nata a Genova (GE), il 28/3/1972 e residente in Pieve Ligure (GE), via XXV Aprile 166/8, C.F. PMB NLS 72C68 D969U, domiciliata presso lo studio dell'avvocato Renato Speciale con studio in Genova (GE), via

Roma 8, C.F. SPC RNT 55R25 D969Y, pec: renato.speciale@ordineavvgenova.it, ha depositato l'istanza per la nomina del professionista ai sensi dell'art. 15, comma 9, della L.n.3/2012 al fine di accedere ad una procedura di sovraindebitamento;

- la scrivente ha accettato l'incarico con istanza depositata in data 10/4/2019;
- ha chiesto ed ottenuto - in data 12/4/2019 - l'autorizzazione del Giudice ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma 10, L.n.3/2012;

Tutto ciò premesso, in qualità di Gestore della Crisi – OCC – ODCEC Genova

presenta:

ai sensi dell'art. 14 ter, comma 3 della Legge 3/2012 e successive modifiche ed integrazioni, la relazione particolareggiata contenente:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

1. L'INDICAZIONE DELLE CAUSE DI INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Le cause dell'indebitamento sono da imputare ai debiti pregressi derivanti dall'attività imprenditoriale che la signora Piombino svolgeva in passato. Con sentenza del

Tribunale di Genova R.F. 121/2010 del 29/12/2010 è stata dichiarata fallita e con decreto dello stesso Tribunale, cron. 1554/2012 del 15/3/2012 la procedura fallimentare è stata chiusa.

Si è verificato, che tra i debiti insinuati al passivo, vi erano debiti erariali, che sono oggi il motivo della procedura di esdebitazione.

Non è stato trovato documento alcuno che indichi che al termine della procedura fallimentare vi sia stata richiesta di esdebitazione del fallito ai sensi dell'art. 142 L.F.

I debiti verso l'Agente della Riscossione ammontano a € 113.730,19 di cui iscritti a ruolo dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate (contributi previdenziali - gestione commercianti, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sulle attività produttive) ammontano a € 113.018,89 e iscritti a ruolo da enti locali ammontano a € 711,30 comprensivi di ogni onere sanzionatorio ed interessi.

Nello specifico si sono riscontrato i seguenti debiti:

ELENCO CARTELLE	TOTTALE	IRAP/IVA/IRPE F/ADD. REG/ADD. COM	INPS	ENTI LOCALI	SANZIONI E INTERESSI
04820090003579360000	23.985,04	10.442,58	619,89		12.922,57
04820100006247539000	3.376,57	1.047,00	80,00		2.249,57
04820110005657978000	16.103,53	7.971,70	246,86		7.884,97
04820110019415514000	13.284,99	7.070,00			6.214,99
04820110024591667000	61,22			43,03	18,19
04820110035846889000	13.052,64	7.070,00			5.982,64
04820110032767882000	152,97	91,21			61,76
04820120013187931000	3.466,76	1.639,00			1.827,76
04820120023661953000	27.510,14	15.346,31			12.163,83
04820140012996130000	65,52	33,33			32,19
04820140018566327000	650,08			434,33	215,75
04820150001527801000	91,98	51,64			40,34
04820070023833385000	78,96		45,12		33,84
04820080001463636000	47,28		26,87		20,41
04820080027076644000	867,06		566,61		300,45

04820090012309944000	913,09		590,43		322,66
04820090018135784000	1.405,50		910,91		494,59
04820090019727102000	1.033,90		668,00		365,90
04820090021859933000	1.124,50		729,06		395,44
04820100002896206000	1.235,12		802,06		433,06
04820100016601671000	1.806,65		1.145,06		661,59
04820100018584591000	2.821,81		1.586,67		1.235,14
04820100021037367000	40,29		24,00		16,29
04820100028990079000	180,82		111,00		69,82
04820110009413562000	373,77		238,00		135,77
Totale	113.730,19	50.762,77	8.390,54	477,36	54.099,52

2. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE PERSONA FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Dalle verifiche effettuate presso il Tribunale di Genova – Sezione Fallimentare, la procedura - già richiamata nei paragrafi precedenti - realizzò uno scarno attivo fallimentare pertanto non fu possibile soddisfare i creditori. Dopo la chiusura del fallimento la signora Piombino, non è stata in grado di provvedere nemmeno parzialmente al pagamento dei debiti.

Negli ultimi anni, la signora Piombino, ha lavorato procurandosi un reddito che le ha solo permesso, di contribuire assieme al coniuge, al mantenimento della famiglia.

Dall'incontro con la signora Piombino, per la raccolta delle informazioni sommarie e documentazione, volte a ricostruire la posizione personale della stessa, si è appreso:

La signora Piombino è coniugata, in regime di separazione dei beni, attualmente è disoccupata, non possiede nessuna proprietà immobiliare, non possiede mezzi di trasporto propri e non ha rapporti bancari.

Assieme alla sua famiglia (coniuge e due bambini) risiede presso l'immobile sito in Pieve Ligure (GE), via XXV Aprile 166/8. L'immobile, adibito a casa coniugale, è condotto in locazione a favore del coniuge, con regolare contratto, registrato all'Uffi-

cio del Registro il 24/4/2012 al n. TLM12P000058000LC, con un canone mensile pari a € 750 oltre € 80 quali acconto alle spese di amministrazione.

La signora Piombino dalla chiusura della procedura fallimentare ossia dall'interruzione del lavoro imprenditoriale, ha svolto attività di lavoro dipendente ed oggi, dato che si trova in stato di disoccupazione, si dedica alla cura della famiglia.

Gli arredi della casa ove risiede, risultano di proprietà di terzi e lasciati al suo utilizzo mediante regolare contratto di comodato ed altri di proprietà della madre lasciati in uso alla famiglia della figlia.

Il coniuge risulta proprietario (acquisto antecedente il matrimonio) di un immobile sul quale grava un mutuo fondiario ipotecario la cui rata ammonta a € 486. Lo stesso immobile, è attualmente locato con contratto in regime agevolato, al canone mensile di € 250, importo che serve alla copertura parziale della rata del mutuo.

Qui di seguito il dettaglio dei redditi prodotti negli ultimi tre annualità:

	2017	2016	2015
imponibile fiscale	7.676	12.021	11.592
imposta netta	81	1.327	948
add.reg. com.	94	96	236
reddito netto annuo	7.501	10.598	10.408
bonus fiscale	860	813	960
reddito mensile	696	950	947

Per motivi di riservatezza, non sono riportati i redditi percepiti dal coniuge della signora Piombino. Tuttavia si riscontra che il reddito netto mensile a disposizione della famiglia, si aggirava intorno ai € 3.000. A titolo informativo, si segnala che il reddito mensile di € 3.000, pare conforme a quanto segnalato dal report Istat "Spese per consumi delle famiglie", il quale indica che una famiglia media, composta di 4 persone, per l'anno 2017 spendeva € 3.226,36.

Oggi, la signora risulta disoccupata e la famiglia intera si mantiene con il solo stipendio del coniuge, che si aggira intorno a € 2.200,00/2.400,00 al mese.

Le spese mensili che sostiene la famiglia sono:

ELENCO SPESE SOSTENTAMENTO	MENSILI	ANNUE
Spese alimentari	600,00	7.200,00
telefonia	60,00	720,00
Spese utenze (gas.luce.acqua,tari.)	180,00	2.160,00
spese sport figlie	60,00	720,00
Spese mensa scolastica (2 figlie)	180,00	2.160,00
Canone locazione	750,00	9.000,00
spese amministrazione	80,00	960,00
Spese trasporti (ass.benzina-bollo)	250,00	3.000,00
Spese abbigliamento e calzature	100,00	1.200,00
Spese igiene persona e casa	50,00	600,00
Imprevisti	50,00	600,00
Totale	2.360,00	28.320,00

Pertanto alla luce di quanto esposto, pare evidente, che la signora in questi anni non sia stata in grado di provvedere al pagamento di quanto dovuto all'erario.

4. IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

La ricorrente non ha subito protesti, né esecuzioni individuali negli ultimi 5 anni precedenti la presentazione del ricorso. Il fallimento dell'attività imprenditoriale della stessa, è stato chiuso il 15/03/2012 ben oltre cinque anni precedenti la presentazione dell'istanza de qua. Lo si riscontra inoltre da quanto emerso da:

- Centrale di allarme interbancaria – centrale dei rischi: non risulta nulla;
- Sistema CRIF di informazioni creditizie: non risulta nulla;
- Banca dati anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 15.10 della L.n.3/2012: è stata inoltrata la richiesta il 17/4/2019, al momento si è in attesa di risposta.

Pertanto si desume che la signora Annalisa Piombino é da ritenersi persona solvibile.

5. L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Ad oggi non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

6. IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA.

Il debitore ha consegnato la seguente documentazione allegata alla relazione:

1. prospetto informativo debiti erariali;
2. elenco debitori;
3. estratto di matrimonio;
4. autocertificazione stato di famiglia;
5. scheda Centro per l'Impiego;
6. ispezioni ipocatastali;
7. visura Prà;
8. estratto postapay - Poste Italiane Spa;
9. contratto di locazione a favore del coniuge;
10. contratto di comodato arredi;
11. modello 730 2016 anno 2015;
12. modello 730 2017 anno 2016;
13. modello 730 2018 anno 2017;
14. elenco spese mensili;
15. report Banca d'Italia, del 26/3/2019;

16. report CRIF del 25/2/2019;

La suddetta documentazione, a parere della scrivente, risulta completa e attendibile, si è pertanto proceduto a stilare la presente relazione con l'ausilio del debitore.

La signora Annalisa Piombino, in ottemperanza alla L.n.3/2012 e successive modifiche propone una domanda di liquidazione del patrimonio e dichiara di volersi avvalere della procedura prevista dall'art. 1, comma 184-198 introdotta dalla legge 30/12/2018 n. 145 - Legge di stabilità 2019, che prevede per i soggetti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, e cioè prescindendo dall'indicatore della situazione economica familiare (ISEE) del nucleo familiare, soggetti per i quali è stata dichiarata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui all'art. 14 ter della L.n.3/2012 e della possibilità di estinguere i debiti fiscali affidati all'Agenzia della Riscossione dall'1/1/2000 al 31/12/2017, versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10% e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma.

Il debito complessivo della signora Piombino di € 113.730,19 non risulterebbe integralmente ed immediatamente pagabile in base alle disponibilità della ricorrente, ciò anche in una prospettiva liquidatoria tenuto conto che la stessa non ha patrimonio immobiliare e/o mobiliare né alcun reddito di lavoro .

Tuttavia i genitori, per impedire che questa grave situazione economica abbia riflessi negativi non solo sullo stato di salute psico-fisico della figlia ma soprattutto sulla serenità del nucleo familiare, si dichiarano disposti e promettono di mettere a disposizione della procedura di liquidazione del patrimonio, la somma necessaria

per l'estinzione dei debiti erariali determinato con l'accesso alla definizione agevolata a saldo e stralcio e alla rottamazione ter ed il pagamento delle spese in prededuzione. I genitori si impegnano e promettono di versare sul conto della procedura entro 15 giorni dal decreto di apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies L.n.3/2012 la somma ritenuta necessaria.

In particolare, la tempistica dei pagamenti presente nella proposta prevede:

o pagamento integrale delle spese di giustizia e i compensi dei Professionisti entro 30 giorni dalla data di formazione definitiva dello stato passivo;

o pagamento entro il 30/11/2019, in un'unica soluzione del 10% dei debiti erariale iscritti a ruolo fino al 31/12/2017 e definiti ai sensi dell'art. 1, comma 184/189 Legge Stabilità 2019, n. 145 in favore dell'unico creditore (Agenzia delle Entrate);

o pagamento dei tributi verso enti locali alla scadenza del 31/07/2019 oggetto "rottamazione ter" in un'unica soluzione.

A conclusione della propria indagine, la sottoscritta professionista di Organismo di Composizione della Crisi,

preso atto

- di avere esaminato la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 – ter Legge n. 3/2012;
- di aver verificato che sono stati prodotti i documenti richiesti per l'apertura della procedura;

- di avere eseguito un'attività di riscontro dei dati esposti nella domanda di liquidazione con le informazioni reperibili presso gli uffici giudiziari, gli uffici fiscali e le banche dati pubbliche;

e non essendovi vincoli sulla fattibilità del piano poiché trattasi di "liquidazione del patrimonio" con apporto del fabbisogno da parte di terzi

ESPRIME

Giudizio Positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda di liquidazione del patrimonio avanzata dal debitore signora Annalisa Piombino come richiesto dall'art.14-*ter*, comma 3, lettera e) della L.n.3/2012.,

pertanto verificata

- la completezza della documentazione depositata con la domanda di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento ex art.14-*ter* e ss L.n.3/2012;
- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal sovraindebitato e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche;

ATTESTA

la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio, che la signora Annalisa Piombino, intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

La scrivente Professionista fa rispettosamente presente che la possibilità di aderire alla c.d. "pace fiscale" con pagamento agevolato al 10% dei ruoli affidati all'Agente

della Riscossione dall'1/1.2000 al 31/12/2017 ed alla "rottamazione ter" è consentita a condizione che:

- la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter della Legge 3/2012 sia aperta;
- venga pertanto presentata domanda all'Agenzia della Riscossione entro il 30/4/2019;
- si proceda infine al pagamento secondo le scadenze indicate dalla legge di Stabilità 2019 e dal D.L. n. 119/18.

Si ritiene pertanto di avere assolto l'incarico affidatoLe e resta a disposizione per ogni eventuale altra integrazione e/o chiarimento.

Si attesta che la presente Relazione si compone di n. 13 pagine e di n.10/16 allegati, come riportati nell'elenco che segue.

Con osservanza.

Genova, 23 aprile 2018

In fede

Il Gestore della Crisi


Marjorie Lindao

Allegati:

1. nomina OCC;
2. accettazione nomina Gestore della Crisi;
3. sentenza di fallimento;
4. decreto di chiusura fallimento;
5. elenco ruoli;
6. verbale incontro del 18/4/2019;
7. risultanza catastalec- Agenzia Entrate del 17/4/2019;
8. report istat del 19/6/2018;
9. richiesta accesso banca dati ex art. 15.10 della 3/2012;
10. dichiarazione/impegno genitori.

Elenco documenti consegnati dal debitore:

1. prospetto informativo debiti erariali;
2. copia delle cartelle esattoriali;
3. elenco debitori;
4. estratto di matrimonio;
5. autocertificazione stato di famiglia;
6. scheda Centro per l'Impiego;
7. ispezioni ipocatastali;
8. visura Prà;
9. estratto postapay - Poste Italiane Spa;
10. contratto di locazione a favore del coniuge;
11. contratto di comodato arredi;
12. modello 730 2016 anno 2015;
13. modello 730 2017 anno 2016;
14. modello 730 2018 anno 2017;
15. elenco spese mensili;
16. report Banca d'Italia, del 26/3/2019;
17. report CRIF del 25/2/2019.